



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

Prot. n° 57908 Data 28 giugno 2017
--

**Al personale tecnico-amministrativo  
del Politecnico di Milano**

**Oggetto: DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.**

Gentili Colleghe e Colleghi,

ritengo opportuno richiamare l'attenzione di tutto il personale alla disciplina della documentazione amministrativa, dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive, già oggetto della circolare della Direzione Generale protocollo n. 8891 in data 04 aprile 2012, che si allega alla presente.

Il D.P.R. n. 445 del 2000 assume particolare rilievo in quanto disciplina le modalità attraverso le quali realizzare una completa "decertificazione" nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i privati, prevedendo che nelle interazioni con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati siano sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Di seguito una sintesi degli aspetti più rilevanti.

**DEFINIZIONI**

L'art. 1, comma 1, lettera f) definisce il certificato come *"il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche"*.

L'art. 1, comma 1, lettera g) definisce la dichiarazione sostitutiva di certificazione come *"il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f"*.

L'art. 1, comma 1, lettera h) definisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà *"il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico"*.

**COSA SI INTENDE PER DECERTIFICAZIONE**

L'art. 40, comma 01, prevede che *"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47"*.

Le Pubbliche Amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi non possono accettare o chiedere ai cittadini di consegnare certificati che contengano informazioni che sono già in



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

possesso della P.A. La richiesta o l'accettazione dei certificati costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

**Fanno eccezione i certificati medici che non possono in nessun caso essere sostituiti da autocertificazione.**

In conseguenza di ciò, i certificati rilasciati, ad uso di privati, devono riportare, pena la nullità, la seguente frase *"il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*; anche sui certificati da produrre ad enti pubblici o privati stranieri deve essere apposta la dicitura indicata e in aggiunta *"valido all'estero"*.

#### **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE O ATTO DI NOTORIETA'**

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà sono disciplinate dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

L'art. 46 elenca gli stati, le qualità personali e i fatti che possono essere comprovati tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'art. 47, comma 3, dispone che *"... Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà."*

L'art. 49, in tema di limiti di utilizzo delle misure di semplificazione, al comma 1 stabilisce che *"I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento ..."*

#### **COMUNICAZIONE TRA PP. AA. E PRIVATI**

Possono effettuare l'autocertificazione i cittadini italiani e dell'Unione Europea; i cittadini di paesi extracomunitari, in possesso del regolare permesso di soggiorno, possono autocertificare solo i dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

L'art. 43, comma 6, dispone che *"I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale."*

#### **DICHIARAZIONI INESATTE E CONTROLLI**

La disciplina delle autocertificazioni fin qui prospettata dispone l'obbligo per l'Amministrazione di verificare la veridicità e l'attendibilità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, così come prescrive l'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Infatti, qualora dai controlli effettuati dovesse emergere che le dichiarazioni o le autocertificazioni rese risultassero false e mendaci, il soggetto dichiarante non solo perderebbe i benefici acquisiti, ma incorrerebbe altresì in responsabilità penali e disciplinari.

I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Allo stesso modo l'Amministrazione può chiedere direttamente al dipendente di comprovare, mediante integrazione documentale, quanto autocertificato o dichiarato, oppure di dettagliare ulteriormente le circostanze e motivazioni già indicate nella dichiarazione o autocertificazione resa.



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

Oltre agli obblighi dianzi citati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, intendo richiamare anche quanto disposto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2017/2019, che prevede quale misura obbligatoria l'intensificarsi dei controlli effettuati ex post da parte del Servizio Gestione Personale Tecnico Amministrativo, relativamente alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per accedere ai vari benefici previsti per il personale, o del perdurare dei benefici stessi cui si aspira o cui si è avuto accesso.

In caso di controlli preventivi i controlli vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle autocertificazioni.

Per quanto riguarda le dichiarazioni inesatte, l'art. 71 al comma 3 stabilisce che *"Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito."*

L'art. 73, stabilisce inoltre che in caso di falsa dichiarazione le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati.

#### **GLI EFFETTI DELLE FALSE DICHIARAZIONI**

La falsa dichiarazione e l'uso di atti falsi sono reati puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 445/2000, decadendo inoltre dai benefici derivanti dalla falsa dichiarazione.

Il funzionario che accerti false dichiarazioni rese con autocertificazioni o attestazioni ha il dovere, in quanto pubblico ufficiale:

- di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale con indicazione della "notizia criminale" e del soggetto presunto autore dell'illecito penale;
- di attivare il competente ufficio per la sospensione e/o revoca del provvedimento e, quindi, dei benefici di cui il dichiarante ha goduto in base alla falsa autocertificazione nonché attivare la procedura per l'eventuale recupero delle somme erogate.

Sempre sul tema dei controlli, richiamo l'attenzione sul rispetto dei tempi previsti per le risposte da parte delle Amministrazioni procedenti e richiedenti, infatti la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni, costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

#### **RILEVAZIONE IN TITOLUS DEI DATI RELATIVI AI CONTROLLI**

Al fine di una corretta gestione dei flussi informativi, anche per agevolare eventuali controlli ispettivi, le richieste e/o le risposte di verifica devono sempre essere correttamente registrate nel sistema di protocollo di Ateneo, indipendentemente dal canale utilizzato per l'invio (fax, cartaceo, posta elettronica, posta certificata ...).

Nel protocollare tale corrispondenza, sia in entrata che in uscita, dovrà sempre essere indicato nell'oggetto della registrazione **"verifica autocertificazione"**. Questo permetterà al Servizio Posta, Protocollo e Archivio di individuare correttamente e tempestivamente la documentazione relativa alla materia trattata e le Strutture interessate.

Per gli scambi documentali in entrata/uscita, si invita ad utilizzare preferibilmente l'indirizzo di posta elettronica certificata [pecateneo@cert.polimi.it](mailto:pecateneo@cert.polimi.it), oppure il numero di fax 02 23992206.

Informo da ultimo che questa Direzione Generale metterà in atto tutte le opportune azioni necessarie per la corretta gestione del processo, che saranno comunicate alle Strutture di Ateneo interessate.



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

Per tutto quanto non espressamente indicato nella circolare, rinvio espressamente riferimento al D.P.R. n. 445 del 2000, nonché al Regolamento di Ateneo sull'orario di lavoro e su altri istituti inerenti la struttura del rapporto di lavoro, emanato con D.R. n. 2417/AG del 31 maggio 2016.

Nel ringraziare tutti per la collaborazione, invio cordiali saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Ing. Graziano Dragoni**

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale